



PROPOSTE DI EMENDAMENTI DI LEGAUTONOMIE AL DDL AS 1117:

Delega al governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'art.119 della Costituzione

All'art.2 comma 1

sostituire " ventiquattro mesi " con "dodici mesi dall'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali" in attuazione dell'art 11 comma 1 della I. Cost. n° 3 del 2001

All'art . 2 comma 2

dopo la lettera c) inserire la seguente lettera:

c) bis

1 i fabbisogni *standard* ottimali sono stimati sulla base della descrizione qualitativa dei servizi di cui al punto 1 della lettera c), di stime di bisogni della popolazione, della valutazione del costo unitario efficiente per la loro erogazione e dell'obiettivo quantitativo di copertura del servizio stabilito dalle normative di settore, ovvero da quelle emanate ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

2 i fabbisogni *standard* effettivi sono individuati, nell'ambito della legge di coordinamento dinamico della finanza pubblica, con il metodo della programmazione triennale a scorrimento annuale, attraverso la definizione degli obiettivi che regioni, città metropolitane, province e comuni devono perseguire con riferimento ai costi unitari e ai livelli qualitativi e quantitativi dei servizi essenziali da erogare di cui al punto 1 della lettera c);

3 i fabbisogni *standard* effettivi individuati con le modalità di cui al punto 2 devono essere compatibili con gli obiettivi aggregati di finanza pubblica derivanti dai vincoli europei, nonché con un percorso dinamico di convergenza ai fabbisogni *standard* ottimali di cui al punto 1 denominato «patto per la convergenza»

Dopo l'art.2 aggiungere il seguente art. 2 bis:

" entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, la Commissione parlamentare per le questioni regionali" viene integrata dai rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali in attuazione dell'art 11 della I. Cost. n° 3 del 2001, La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere. A tal fine può richiedere tutte le informazioni necessarie alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 6.

Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge sono trasmessi alla Commissione per l'acquisizione del parere che viene espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti.

c) Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al presente articolo, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

d) La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.

e) Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 7, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di cui al comma 7 ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei predetti termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

All'art. 3 comma 1

Sostituire "il Ministero dell'Economia e delle finanze" con "la Conferenza unificata di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n° 281 e successive modificazioni"

All'art.3

Sopprimere il comma 4

All'art.5 comma 1 dopo la lettera b aggiungere la lettera seguente lettera

b bis:

"previsione che i tributi di cui alla lettera b del presente comma facciano riferimento prioritariamente alle seguenti basi imponibili: attività produttive e consumi

All'art. 8 aggiungere il seguente

comma 1 bis:

previsione che la devoluzione di maggiori risorse e più incisive competenze alle regioni, rispetto a quelle svolte, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sia condizionata alla verifica da parte dello Stato di capacità amministrative e finanziarie adeguate da parte delle regioni richiedenti sulla base dei fabbisogni standard definiti da un accordo tra lo Stato e la regione richiedente. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio e di valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati nonché le relative metodologie.

1) In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi concordati, lo Stato attiva, d'intesa con la Conferenza unificata, un procedimento, denominato «piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere.

2) qualora gli scostamenti abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche e non ci siano le condizioni per attuare il procedimento di cui al punto 1 lo Stato può esercitare i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione definendo i relativi meccanismi sanzionatori, i quali prevedono sanzioni commisurate all'entità dello scostamento tra gli obiettivi concordati e i risultati conseguiti.

All'art.10 comma 1

Dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera

e bis) : previsione che i tributi facciano riferimento prioritariamente alle seguenti basi imponibili:

- parco veicolare, viabilità e strade per le province
- mobilità della popolazione e flussi demografici per le città metropolitane e i comuni
- patrimonio immobiliare per i comuni

All'art.13 comma 4

Sostituire la parola "previa " con "con" e sostituire le parole "adottata nell'ambito delle risorse disponibili " con " previa adeguata specificazione dei fabbisogni di servizio e di investimento associati all'esercizio delle funzioni di capitale della Repubblica, nell'ambito delle risorse disponibili".

All'art.15 comma 1 lett. d)

dopo "obiettivi di finanza pubblica" aggiungere " e agli obiettivi quali-quantitativi nell'erogazione dei servizi connessi ai livelli essenziali"

Aggiungere infine il seguente periodo:

Qualora i provvedimenti adottati non siano idonei al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e agli obiettivi quali-quantitativi nell'erogazione dei servizi connessi ai livelli essenziali, lo Stato può esercitare i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione definendo i relativi meccanismi sanzionatori.

All'art 17 comma 1 lett b) sostituire "tempo sostenibile" con "cinque anni a decorrere dall'approvazione dell'ultimo decreto legislativo di cui all'art.2"

All'art.18 comma 1 lett. b) sostituire "tempo sostenibile" con "cinque anni a decorrere dall'approvazione dell'ultimo decreto legislativo di cui all'art.2"

10 dicembre 2008